



Berna, 30 aprile 2015

Informatizzazione del regime di transito nazionale

Obbligo di far capo all'EED dal 1° maggio 2015

Otto mesi dopo il termine della fase pilota relativa al regime di transito nazionale elettronico e un mese dopo rispetto a quanto finora comunicato, il 1° maggio 2015 entrerà in vigore l'obbligo di far capo all'EED. A partire da questa data, sul piano nazionale per le merci commerciabili si applica unicamente il regime di transito elettronico.

1. L'essenziale in breve

- In generale

- Per l'applicazione del regime di transito nazionale elettronico (RTN) occorre soddisfare determinati requisiti tecnici (vedi anche <http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05048/05674/index.html?lang=it>). Se del caso, contattare il proprio fornitore di software.
- Se si applica la procedura di transito comune UE-AELS (NCTS) e l'applicazione RTN è di un altro fornitore di software, è necessario assicurarsi di disporre di un numero IDI o di spedizioniere supplementare per la nuova applicazione, sotto il quale nel sistema informatico dell'AFD sono archiviati i certificati di sicurezza (vedi anche i moduli di richiesta comunicazione/19.05 e partner della dogana/19.06 sotto <http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05048/index.html?lang=it>). A tal proposito contattare parimenti il proprio fornitore di software.

- Destinatari autorizzati (DA)

- Se in veste di DA si ricevono invii nel transito nazionale è necessario compilare il relativo modulo. A tal proposito contattare il proprio fornitore di software.
- L'apertura di un transito nazionale dal domicilio del DA non è più possibile nella procedura elettronica se non si dispone anche dello statuto di speditore autorizzato (SA). Per l'adeguamento del rapporto d'accettazione contattare il proprio ufficio doganale di controllo.

- Calcolo dei tributi

L'importo da garantire è calcolato in maniera forfettaria con il 12 per cento del valore della merce.

I tributi sono garantiti per merci estere non in libera pratica. Pertanto, per questo tipo di merci l'indicazione del valore è vincolante.

Il calcolo dei tributi da garantire per le merci sensibili avviene analogamente a quello dei tributi nella procedura di transito comune (PTC);

http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04310/04331/05287/index.html?lang=it.

- **Garanzia**

In caso di apertura di un transito nazionale esistono tre tipi di garanzia dei tributi:

- Garanzia generale T-CH (in combinazione con il conto PCD)
- Deposito in contanti con garanzia generale T-CH (in combinazione con il conto PCD)
- Deposito in contanti T-CH

La prima è possibile solo in combinazione con un conto PCD, contenente un importo apposito per imposizioni intermedie. Per ulteriori informazioni al riguardo consultare il seguente link:

http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04305/index.html?lang=it. Su richiesta, il titolare riceve per il suo conto PCD un numero di riferimento della garanzia (GRN) nonché un codice d'accesso (codice PIN). I controlli relativi alla validità e alla copertura del conto vengono automatizzati in caso di garanzia generale T-CH.

Gli speditori autorizzati (SA) possono, invece della propria garanzia generale T-CH, utilizzare la garanzia di un altro debitore doganale per l'invio in questione (contrariamente al regime del transito comune (PTC/NCTS)).

- **Voce di tariffa (VT)**

L'indicazione della VT è facoltativa, ad eccezione delle merci sensibili. Se viene comunque trasmessa, deve essere composta da sei oppure otto cifre.

- **Richiesta dell'aliquota di dazio preferenziale**

Le prove dell'origine possono essere dichiarate nel campo 44 della dichiarazione di transito con il rispettivo codice del genere di documenti per le prove dell'origine (codice 954 – EUR.1, codice 865 – SPG, codice 864 – prova dell'origine preferenziale) nonché con numero e data della prova (vale come richiesta di aliquota preferenziale). Si tiene conto delle prove dell'origine nel caso di un'eventuale riscossione dei tributi a seguito di un transito non concluso, sempre che, su richiesta dell'ufficio doganale, possa essere presentata la relativa documentazione e che siano valide dal punto di vista formale.

- **Garanzia dell'identità con liste allegate**

Se la VT e/o la designazione della merce non sono sufficienti per garantire l'identità, occorre allegare una pertinente documentazione al documento di transito. Ciò vale in particolare per gli invii con oggetti d'arte o masserizie di trasloco. In questi casi è necessario attivare il codice concernente gli allegati «Garanzia dell'identità» (campo N06). Gli allegati vanno presentati in duplice copia all'ufficio doganale e nel campo 44 (campo dei documenti presentati; codice 900 allegati al fine di garantire l'identità della merce) della dichiarazione di transito vanno indicati il numero di riferimento e la data.

Come alternativa, è possibile trasportare l'invio con sigillo doganale.

Per il collettame a partire dal confine (collettame = più invii di diversi mittenti e per vari destinatari) in linea di massima si esige la dichiarazione nell'applicazione RTN. Tuttavia, fino a nuovo avviso l'AFD tollera l'indicazione «collettame» come designazione della merce nonché l'indicazione del numero complessivo dei colli, del peso complessivo e del valore complessivo di tutti gli invii nell'applicazione RTN alle seguenti condizioni:

- vi sono più di cinque posizioni e
- le merci non sono assoggettate a divieti o limitazioni e
- le liste sono comprensibili (p. es. bollettini di consegna, fatture) e forniscono indicazioni su marchio, numero, merce, quantità, valore, mittente e destinatario. Queste liste vanno allegate in duplice copia alla dichiarazione nel sistema RTN e indicate correttamente nella dichiarazione di transito (vedi sopra).

- **Documento d'accompagnamento del transito**

Il documento d'accompagnamento è allestito in base al documento d'accompagnamento utilizzato nella PTC. La numerazione (MRN) inizia con l'anno di rilascio seguito dal codice del Paese «CH» e dalle lettere «NT» (transito nazionale). Esempio: 14CHNT012345678901.

Affinché il documento d'accompagnamento del transito possa essere distinto chiaramente da quello nella PTC anche a livello visivo, vi è stampata in diagonale l'annotazione «Transito nazionale».

- **Regime di transito con conclusione presso un ufficio doganale di confine**

Analogamente alla procedura cartacea con bolletta di cauzione, nella procedura elettronica non è di principio possibile concludere un regime di transito presso un ufficio doganale di confine.

- **Termine di transito**

La validità del documento d'accompagnamento del transito deve essere limitata al tempo necessario per la durata del trasporto (di regola sono sufficienti termini di transito fra 1 e 3 giorni).

- **Procedura in caso di guasto del sistema informatico/procedura d'emergenza:**

Il modo di procedere si basa, per analogia, su quello relativo alla procedura di transito comune/NCTS

(<http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05048/05076/index.html?lang=it>). Il documento d'accompagnamento o il documento unico (Form 11.050 / 11.051) deve essere utilizzato come documento d'emergenza.

- **Riscossione dei tributi per un transito non concluso**

Se il regime di transito non è concluso regolarmente, i tributi all'importazione per le merci estere vanno imposti all'aliquota più elevata applicabile al genere di merce secondo le indicazioni nella dichiarazione di transito.

2. Contatti

- Domande tecniche:
Sezione Centro di servizio alla clientela
ksc.helpdesk@ezv.admin.ch, tel. +41 58 462 60 00
- Domande relative al conto PCD:
Divisione Finanze e contabilità
ozd-ncts-fire@ezv.admin.ch
- Domande specialistiche:
Sezione Esecuzione dei compiti
ozd.aufgabenvollzug@ezv.admin.ch, tel. +41 58 462 66 74

La presente informazione sostituisce il documento «Informatizzazione del regime di transito nazionale - Messa in produzione generale» del 6 marzo 2015.